

SCRITTURA PRIVATA

**ID 22P020 - FORNITURA SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PROFONDITÀ
DELL'ANESTESIA ED EEG E PER LA RILEVAZIONE DELL'OSSIMETRIA REGIONALE
CON TECNOLOGIA NIRS O EQUIVALENTE CON FORNITURA DI DISPOSITIVI A**

NOLEGGIO PER L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA

LOTTO 6

CIG B59DE7DFA5

LE PARTI

L'Azienda Ospedale Università Padova, via Giustiniani,2 - 35128 Padova, codice fiscale e partita IVA 00349040287, qui rappresentata dalla dott.ssa Maria Elena Serafin Codice Fiscale -----, Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, con sede in Viale della Navigazione Interna, 38 – 35129 PADOVA, telefono 0498214636, e-mail protocollo.aopd@pecveneto.it, giusto atto di delega del Direttore Generale (delibera n. 482 del 08/03/2022), di seguito indicata "Azienda"

E

La Società WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO (nel seguito per brevità anche "Operatore economico" o "Aggiudicatario" o "Fornitore" o "Contrante"), con sede legale in VERONA, Via PIAZZA BRA 26/D, avente P.I./C.F. n. 01542210222, rappresentata Alberto Bombaci nato a -----, il ----- in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2499 del 20/12/2024 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento fornitura sensori per il

monitoraggio della profondità dell'anestesia ed EEG e per la rilevazione dell'ossimetria regionale con tecnologia NIRS o equivalente con fornitura di dispositivi a noleggio per l'Azienda Ospedale Università Padova, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG): B59DE7DFA5 LOTTO 6;

- l'Azienda ha provveduto alla verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla richiesta dell'informazione antimafia. Considerato che è trascorso il termine previsto dall'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora l'esito delle verifiche dovesse essere negativo o dovessero emergere cause interdittive ai sensi dell'articolo 67, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si procederà al recesso dal contratto;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2107 del 17/10/2025 è stata aggiudicata la fornitura in parola, per l'importo di € 123.120,00 IVA esclusa;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne

parte integrante:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto
- schema di contratto parte generale e speciale;
- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 2 Oggetto e durata dell'appalto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la Forni tura di sensori per il monitoraggio bilaterale della profondità dell'anestesia compatibili con i sistemi di monitoraggio presenti in Azienda (lotto 6) in base all'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto avvenuta in data 17/10/2025.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Il contratto ha durata 36 mesi.

Fatta salva la possibilità di esercitare le seguenti opzioni previste nel Disciplinare di gara:

- **Opzione 1:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel

contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 giorno prima della scadenza del contratto.

- **Opzione 2 proroga tecnica del contratto** In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (6 mesi) se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

- **Opzione 3 Variazione dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip a prezzi più bassi.

Art. 3 Importo contrattuale

Il presente contratto viene stipulato per un importo complessivo, per l'Azienda, pari ad € 123.120,00 IVA esclusa per il lotto 6.

Fatta salva la possibilità di attivare le opzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4 Aggiornamento della fornitura.

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/accessori dovranno essere proposti alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e **autorizzazione scritta** da parte dell'Azienda Ospedaliera. **La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare con congruo anticipo all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti (incluse modifiche di codifica e di confezionamento) e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.**

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e non darà titolo a ristoro dei costi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

Il fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire in formato digitale e su specifica richiesta di questa Azienda tutti i dati necessari all'inserimento nell'anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura

Art. 5 DUVRI

La ditta fornitrice nel caso in cui rilevi la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

Art. 6 Revisione prezzi

qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determina una variazione, in aumento o in diminuzione del costo dei dispositivi, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, e con esclusivo riferimento alle prestazioni ancora da espletarsi, i prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, una sola volta nel corso dell'annualità. La revisione, nelle ipotesi di revisione in aumento dei prezzi contrattuali, potrà essere richiesta dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, mentre nelle ipotesi di revisione in diminuzione il procedimento viene avviato da AOUP. È, pertanto, onere della parte interessata al riconoscimento del prezzo ad essa più favorevole richiedere la revisione dei prezzi indicando i relativi presupposti con riferimento a quanto di seguito previsto.

I prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini

del calcolo della variazione si utilizza l'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (indice ISTATI-FOI). L'indice viene calcolato al momento della richiesta (mese/anno) e quello dello stesso mese dell'anno precedente. La percentuale di incremento/decremento verrà calcolato sull'importo indicato in sede di offerta.

Non possono essere richieste, né concesse più di una revisione dei prezzi nel corso dello stesso anno (di durata contrattuale). L'opzione ha un valore massimo complessivo pari a € 16.429,46.

Art. 7 Deposito cauzionale definitivo

Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire, prima dell'avvio della fornitura, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, un deposito cauzionale definitivo.

La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata (senza restituzione del cartaceo in quanto parte del procedimento di gara), per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.Lgs 36/2023.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Art. 8 Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla, come disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

	Art. 9 Subappalto	
	Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.	
	Art. 10 Cessione dei crediti derivanti dal contratto.	
	La cessione del credito che l'appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.6 dell'Allegato II.14 del citato D.lgs. 36/2023.	
	Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.	
	Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:	
	- sede legale dell'amministrazione Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, ufficio protocollo;	
	- all'indirizzo di posta certificata protocollo.aopd@pecveneto.it	
	Si raccomanda all'appaltatore che l'atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG ed a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all'amministrazione le verifiche di competenza.	
	La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.	
	In caso di cessione di crediti futuri l'appaltatore si impegna a notificare all'amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era	

intervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

L'appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

- in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (...)

3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot.98151 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e Finanze "al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente" l'amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973 nei confronti dell'appaltatore cedente all'atto della cessione e, successivamente, procederà a verificare esclusivamente il cessionario.

Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all'art.48 bis dovrà essere realizzata all'atto della notifica con la quale l'appaltatore comunicherà la intervenuta insorgenza del credito ceduto.

Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l'amministrazione inserirà nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: *"Devono ritenersi ricomprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizzazione e la data di scadenza del contratto di cessione notificato entro i limiti economici indicati nel contratto di cessione"*.

	Art. 11 Direttore dell'esecuzione del contratto	
	Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sarà P.I. Roberto Bacchin, afferente alla UOSD Ingegneria Clinica, nominato con deliberazione n. 1073 del 19/05/2025.	
	Art. 12 Esecuzione del contratto e verifiche di qualità	
	Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dai documenti di gara.	
	La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedaliera e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.	
	Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C..	
	La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale.	
	La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con la U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedale – Università Padova (sito in via Giustiniani, 1 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione.	
	La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante:	

- al trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura,
- alla formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato,
- all'esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell'ordinativo saranno considerate mancate consegne.

Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d'uso e da indicazioni tecniche del fabbricante.

Per i DM l'etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. e, se trova applicazione, il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e successivi aggiornamenti.

Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi.

Il fornitore deve predisporre un DDT per ogni consegna su uno specifico ordinativo, ovvero non deve cumulare più ordini sullo stesso DDT, mentre è ammissibile la gestione di più consegne/DDT per lo stesso ordine. Si chiede inoltre, ove possibile, l'emissione di un'unica fattura per ogni DDT.

In caso il fornitore richieda un minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore ai 200,00 €.

In caso di ordini inferiori al minimo fatturabile saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura: ORDINE COMULABILE).

Ordinativi diversi possono essere cumulati in un'unica consegna, purchè ciascun ordine sia associato ad un DDT diverso, visibile alla consegna.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Nei casi eccezionali in cui i prodotti consegnati abbiano validità residua inferiore ai 2/3 della loro vita residua, sarà facoltà di questa Azienda accettarli o respingerli. In caso vengano accettati e non utilizzati prima della loro scadenza, tali prodotti verranno resi al fornitore e addebitati allo stesso.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento

dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Inoltre, in tal caso, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione e al ritiro dei prodotti inidonei entro il termine fissato dall'Azienda Ospedaliera con nota scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda Ospedaliera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, oppure ove previsto da norme specifiche di settore, il venditore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a

riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

- A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di prodotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);

- Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in campionatura gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;

- Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso) , e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una indisponibilità di prodotto sul mercato, il venditore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

Art. 13 Contestazioni e controversie-penali

La Stazione appaltante, in caso di mancato adempimento contrattuale, ovvero nelle fattispecie sotto riportate, si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale (CIG), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al

ritardo/inadempimento e tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tali penali si applicheranno in particolare:

- In caso di mancata consegna
- In caso di non rispondenza dei prodotti consegnati a quanto richiesto in termini qualitativi o quantitativi

In caso di tali inadempienze inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova respingerà la fornitura o comunicherà tempestivamente le difformità rilevate al fornitore, che dovrà risolverle entro 24/48 ore. Ogni ritardo conseguente a tale ulteriore inadempimento sarà sottoposto ad un aggravio di penale in relazione all'entità delle conseguenze.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ospedale – Università Padova potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto in danno dei prodotti necessari a garantire la continuità dei servizi, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il prodotto oggetto di un provvedimento di ritiro ministeriale o volontario, o in scadenza o ritenuto inadatto entro il termine indicato dall'Azienda Ospedale – Università Padova al fornitore saranno addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale, inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova provvederà ad emettere Nota di Addebito pari al valore del materiale non ritirato. Il ritiro del materiale dovrà avvenire a rischio e spese del fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il

deterioramento che la merce potrebbe riportare durante il deposito, oltre i 30 giorni di deposito garantiti.

Nel caso di mancata consegna del prodotto richiesto, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, in assenza di idonee comunicazioni da parte del fornitore, tale ordine sarà considerato revocato e si configurerà di fatto una grave inadempienza contrattuale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedale – Università Padova, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Ospedale – Università Padova stessa.

L'addebito delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 14 Recesso

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Recesso ex lege:

Costituiscono casi in cui l'ordinamento attribuisce alla stazione appaltante il diritto potestativo di recesso della stazione appaltante, le seguenti ipotesi:

a) art. 17 comma 1 lett. a) del DL n. 98/2011, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20 % rispetto ai prezzi medi di riferimento, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto;

b) in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge.

Si dà atto che il contratto, viene stipulato sotto condizione risolutiva, sul presupposto legittimante dell'urgenza, insito nell'esigenza di garantire l'immediata funzionalità delle apparecchiature destinate al trattamento sanitario per finalità di tutela del bene salute costituzionalmente rilevante. Pertanto questa Stazione Appaltante in caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione prodotti in corso di gara, provvederà ad applicare le conseguenze sanzionatorie della decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nonchè dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Recesso convenzionale:

La stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di recesso nei seguenti casi qualora le convenzioni o le condizioni di aggiudicazione, rispettivamente, stipulate da Consip spa o definite da centrale di committenza regionale, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorative rispetto a quelle del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta al relativo adeguamento.

Procedimento

Con riferimento alle ipotesi di recesso ex lege e di recesso convenzionale sopra previste, fermo restando quanto stabilito dal periodo successivo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima; all'appaltatore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite, secondo le condizioni pattuite, senza poter far azionare alcuna ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si parla di grave inadempimento nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore non adempie alle istruzioni e alle direttive della stazione appaltante al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto;
- b) inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto;
- c) applicazione formale di tre penali imputabili a negligenze dell'appaltatore, anche per diverso titolo giustificativo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta il grave inadempimento all'appaltatore assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento previste dal paragrafo precedente e fatta comunque salva l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dall'art. 12 del presente contratto, la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell'art. 122 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di urgenza, per eseguire le prestazioni in ritardo, che decorre dal ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine, il direttore dell'esecuzione verifica in contraddittorio con l'appaltatore gli effetti dell'intimazione comunicata e ne redige processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Risoluzione del contratto per cause diverse dall'inadempimento

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- a) art. 122 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; oppure sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

- settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- b) art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora il soggetto subentrante nell'esecuzione del contratto sia privo dei requisiti soggettivi di qualificazione;
- d) art. 21 L. n. 646/1982, nell'ipotesi di subappalto non autorizzato;
- e) nell'ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito di idoneità professionale;
- f) in caso di violazione del codice di comportamento della stazione appaltante;
- g) in tutti gli altri casi contemplati da previsioni normative.

Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto

Nel comunicare la risoluzione, il responsabile del procedimento chiede al direttore dell'esecuzione la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto da eseguire.

L'esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di importo corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria ed è garantita dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 1117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da

vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. 17 Pagamento del corrispettivo e obblighi tracciabilità flussi finanziari

Per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo si rimanda alle disposizioni del codice appalti.

L'aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall'avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato, a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o contraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.

L'appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato nei termini di legge (60 gg data collaudo) previa presentazione di regolare fattura intestata all' Azienda Ospedale – Università Padova.

Per il collaudo del materiale consegnato l'amministrazione si riserva un massimo di 30 gg dal ricevimento della fattura o della merce nel caso di collaudo tecnico.

Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine stesso, nonché il singolo documento di trasporto DDT che si collega al singolo ordine (numero e data), il CIG /CUP, i codici di repertorio nel caso di dispositivi medici o i codici di Autorizzazione all'immissione al commercio (AIC) per i farmaci

La fattura potrà essere rifiutata nel caso non ottemperi alle indicazioni di cui al DM 24/8/2020 n. 132 .

NOLEGGIO: La fatturazione della quota di noleggio (e l'eventuale quota di assistenza tecnica, che dovrà essere distinta ed evidenziata) delle strumentazioni dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale posticipata, evidenziando il periodo di riferimento.(es. gennaio-marzo 2018).

I canoni di noleggio decorreranno dalla data di collaudo dell'apparecchiatura.

Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: **UFQVDA**.

A tal proposito si rimanda alle comunicazioni di cui al link <http://www.aopd.veneto.it/sez,4065>

Si chiede inoltre, cortesemente, di voler corredare la suddetta Fattura elettronica con i seguenti documenti:

- copia in PDF della stessa Fattura;
- copia in PDF del documento di trasporto;
- copia in PDF dell'ordine ricevuto dall'Azienda Ospedale – Università Padova;

Con riferimento alle forniture di apparecchiature. Copia del DDT di consegna firmato dal personale della UO destinataria dovrà essere allegato alla fattura elettronica. Nel caso ciò non avvenga, la fattura sarà messa in stato di sospensione fino all'invio del documento richiesto, come riportato nell'informativa prot. 67829 del 11.11.2020 inviata a tutti i fornitori e pubblicata all'interno della rubrica Amministrazione Trasparente-Pagamenti-Comunicazione ai fornitori.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'Azienda Ospedale – Università Padova può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest'ultimo non dovesse pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili e effettuerà la compensazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del codice civile.

Art. 18 Prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata

Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 17/09/2019 approvato con D.G.R. n. 951 del 02/07/2019 e del protocollo n. 479297 dl 14/10/2022 si prevede quanto segue:

- Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno;
- L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata in corso di esecuzione del contratto;
- La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis Codice Penale.

Le somme provenienti dall'eventuale applicazione della penale prevista, sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

Art. 19 Comunicazioni

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria avverranno, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 36/2023 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it .

Art. 20 Spese Contratto

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata o nelle altre modalità e nei termini previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela.

Tutte le spese conseguenti e inerenti al contratto, comprese le spese di pubblicazione dell’appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e della tabella I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedale – Università Padova sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Art. 22 Obblighi di carattere generale

Trattamento dati personali

Ai sensi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della

normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula del contratto.

Si precisa che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex legge 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara.

Sul sito aziendale sono visionabili i Regolamenti aziendali in materia protezione dati personali e Regolamento per l'utilizzo strumenti informatici, posta elettronica e internet consultabili sul sito internet aziendale sezione Privacy.

Si rimanda all'informativa ai fornitori sul trattamento dei dati personali (art.13 – Regolamento UE 2016/679) consultabile sul sito internet aziendale sezione Privacy.

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Obblighi derivanti dal Codice di comportamento

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale ai seguenti link:

<http://www.aopd.veneto.it/sez,208>

[https://www.aopd.veneto.it/all/Codice_di_Compportamento_azien-
dale_del_02_11_20211.pdf](https://www.aopd.veneto.it/all/Codice_di_Compportamento_azien-
dale_del_02_11_20211.pdf)

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità come riportate all'art. 18 del presente scheda di contratto.

Art. 23 Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Schema contratti, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito aziendale www.aopd.veneto.it.

IMPOSTA DI BOLLO 40 €

Per accettazione:

Data

Azienda Ospedale - Università Padova	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato, Econo-	SRL A SOCIO UNICO
mato e Gestione della Logistica	Legale Rappresentante
Dott.ssa Maria Elena Serafin	Alberto Bombaci
<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>

La Ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO nella persona di Alberto Bombaci con qualifica di Legale Rappresentante dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole contenute nel Capitolato d'Oneri.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO

Legale Rappresentante Alberto Bombaci

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO

Legale Rappresentante Alberto Bombaci

(firmato digitalmente)